



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 11

1^a COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

34^a seduta: giovedì 5 ottobre 2006

Presidenza del presidente BIANCO

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(762-B) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; Lumia; Forgione ed altri; Angela Napoli; Lucchese ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazione)

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 9 e <i>passim</i>
* CALVI (<i>Ulivo</i>), <i>relatore</i>	3
D'ANDREA, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	8
* MAFFIOLI (<i>UDC</i>)	7, 10
MALABARBA (<i>RC-SE</i>)	10
* SAPORITO (<i>AN</i>)	8, 10
VILLONE (<i>Ulivo</i>)	5, 10
VIZZINI (<i>FI</i>)	6, 10
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	12

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democratici cristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(762-B) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; Lumia; Forgione ed altri; Angela Napoli; Lucchese ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione con modificazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 762-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Colleghi, il disegno di legge n. 762-B è stato nuovamente assegnato alla nostra Commissione in sede deliberante. Propongo quindi di acquisire l'esame svolto in sede referente, compreso il parere reso dalla Commissione giustizia, assumendo come testo base della discussione l'articolo definito in quella fase dei lavori. Ricordo che la Commissione aveva ritenuto di confermare le modifiche apportate da ultimo dalla Camera dei deputati, salvo quella relativa all'articolo 1, comma 2, sulla quale invece era stato approvato un emendamento (1.1, dei senatori Palma e altri).

Propongo, infine, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 14,45.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Calvi.

CALVI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, su questo tema abbiamo svolto una discussione molto ampia e approfondita che ci ha consentito di giungere oggi ad una soluzione concordata che mi appare assai soddisfacente. Tale soluzione mi consente di essere molto sintetico nella mia relazione, in questa ultima fase, e di fare soltanto due cenni alla ragionevolezza e alla saggezza di tutta la Commissione.

Ricordo che la Camera aveva apportato due modifiche al testo approvato all'unanimità dalla nostra Commissione. Confesso che ho molto apprezzato la riflessione fatta dai colleghi della Camera, che hanno colto evidentemente con grande sensibilità istituzionale le ragioni che ci avevano indotto a modificare il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 4. Le ragioni per le quali eravamo intervenuti erano di carattere squisitamente costituzionale. La Camera ha ritenuto di dover intervenire sul primo aspetto

con una modifica lessicale, lasciando sostanzialmente inalterata la questione. Nel corso della discussione erano stati sollevati alcuni dubbi non inerenti il merito, ma derivanti dal timore di interpretazioni difformi rispetto allo spirito con il quale avevamo proceduto.

Vi è però anche un problema di natura non semplicemente lessicale, in quanto la Camera al comma 2 dell'articolo 1 ha aggiunto le parole «o aventi ad oggetto intercettazioni delle comunicazioni». Questa Commissione, per contro, aveva adottato un testo che rispondeva esattamente al dettato costituzionale, anzi addirittura tratto dalla Carta costituzionale, e che, secondo me, risultava più chiaro e più completo. Abbiamo ritenuto opportuno quindi riproporre una modifica che però non cambia assolutamente lo spirito e la sostanza di quanto stabilito prima dalla nostra Commissione e poi dalla Camera dei deputati. Si è dunque proceduto ad un'ennesima riformulazione più corretta e lineare del comma 2, aggiungendo delle disposizioni che non si limitano ai soli provvedimenti aventi ad oggetto intercettazioni delle comunicazioni, perché, ad esempio, in questo modo potrebbero essere esclusi i temi riguardanti la segretezza della corrispondenza. Quindi, ho ritenuto – e tutti noi abbiamo concordato – di dover accogliere l'emendamento l'1.1 che riproponeva il vecchio testo. Secondo la nuova formulazione il testo diventa «La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale». Mi sembrava doveroso ricordare la motivazione che ci ha spinto a riformulare l'articolo 1.

In merito all'articolo 4, sarò assai breve perché la nostra Commissione ha deciso di non accogliere l'emendamento presentato in seguito ad una più attenta riflessione sulla storia legislativa in materia che ha prodotto tre osservazioni. Innanzi tutto dall'analisi delle leggi istitutive della Commissione antimafia dal 1988 ad oggi è emerso il consolidato impiego della formulazione indicata dalla Camera. Aggiungo che ciò comunque non preclude una nuova modifica di fronte ad eventi nuovi o comunque a maggiori riflessioni ed approfondimenti. In realtà, ritengo che la Camera abbia correttamente reindicato la possibilità che il magistrato possa ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato, che può essere rinnovato di sei mesi in sei mesi, fino al limite della chiusura delle indagini preliminari, perché dopo il deposito degli atti non sussistono più ragioni ostative alla trasmissione. Tuttavia ho preso atto – lo ricordava il senatore Centaro, presidente della Commissione parlamentare antimafia nella scorsa legislatura – che mai è stato opposto il diniego per la consegna di atti da parte della magistratura. Si è, pertanto, sempre applicato da parte della magistratura, e quindi del Parlamento, il principio di leale cooperazione tra le varie istituzioni dello Stato, come deve essere. Se non si è mai posto il problema, allora non si vede la necessità di considerarlo come un fatto nuovo che consenta una modifica sul punto.

Vi è un'ultima considerazione che mi sembra ancor più decisiva. Dal punto di vista legislativo non ci sono fatti nuovi che inducano a cambia-

menti, ma ciò non toglie che la discussione che si sarebbe potuta svolgere avrebbe potuto rendere necessaria questa modifica. In realtà – come i colleghi fanno – ho insistito molto sul problema riguardante la garanzia degli indagati. Ad esempio, nel caso in cui una persona sia indagata, per chiamata in correità o reità, il magistrato mantiene la segretezza non inviando l'atto al Parlamento e, quindi, evitando che costituisca oggetto di un dibattito, se vogliamo anche politico, tramite il quale un gran numero di persone verrebbe a conoscenza di affermazioni che potrebbero poi risultare calunniose. Il tempo necessario affinché la magistratura valuti la fondatezza di quelle asserzioni, che possono essere veritiere ma anche calunniose, costituisce dunque un atto di rispetto delle garanzie dovute a colui che in un dato momento si trova ad essere indagato. Il ritardo, quindi, è anche un segno di attenzione nei confronti di questo principio di garanzia.

Questi sono i temi che abbiamo affrontato e che ho riassunto in modo sintetico. Abbiamo convenuto di giungere a questa stesura, che mi sembra soddisfacente.

Da ultimo vorrei ringraziare lei, signor Presidente, e naturalmente tutti i colleghi che hanno consentito che questo disegno di legge, sia pur con tutto il necessario travaglio che ha comportato, per la discussione approfondita che abbiamo svolto, giungesse ad una conclusione rapida, attraverso l'assegnazione in sede deliberante.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VILLONE (*Ulivo*). Signor Presidente, vorrei esprimere il vivo compiacimento per la conclusione dell'*iter* di questo relevantissimo provvedimento. Personalmente ne apprezzo tutta l'importanza. Vivo in una terra difficile per quanto riguarda la criminalità organizzata. Molti colleghi, come me, sperimentano la difficoltà reale del confronto con forze criminali che operano per attaccare le istituzioni e la civile convivenza. Ci rendiamo, quindi, pienamente conto dell'importanza di disporre di uno strumento come questo, che nel corso degli anni a mio giudizio ha offerto un contributo molto importante per l'efficacia dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata.

Bisogna anche ammettere che questo provvedimento non è nato sotto i migliori auspici: all'inizio si è registrato un contrasto non banale con l'impostazione data alla Camera, come ricordava anche il collega Calvi. Su questo punto è stato quindi opportuno procedere ad una riflessione, che però si chiude davvero positivamente.

Abbiamo resistito affinché si pervenisse ad un'impostazione legislativa corretta, costituzionalmente compatibile. Abbiamo fatto la scelta giusta, anche in un momento nel quale poteva essere più facile comportarsi diversamente. Mi riferisco al primo passaggio del disegno di legge, durante il quale abbiamo contrastato la scelta di porre nelle mani di un soggetto politico, quale indiscutibilmente è la Commissione parlamentare d'inchiesta, strumenti assai incisivi e potenzialmente pericolosi per le libertà individuali. Penso sia stata una scelta giusta, a favore della quale

il Senato si schierò praticamente all'unanimità, ritenendola una dovuta correzione. Le vicende successive non inficiano affatto la soddisfazione odierna per il risultato positivo. Vi è stata qualche ulteriore limatura, sulla quale, come sempre accade, si può concordare o meno. Si può ritenere che una formula fosse più efficace di un'altra. Avrei personalmente preferito che rimanesse invariata la nostra originaria formulazione, che ancora oggi ritengo fosse pienamente soddisfacente dal punto di vista della tecnica legislativa, ma il risultato è ugualmente apprezzabile. Questa ulteriore minima navetta, questo piccolo ritardo, non credo meriti una valutazione che sottrae la connotazione positiva all'operato del Parlamento: penso che abbiamo agito bene.

Ringrazio il collega relatore Guido Calvi e ringrazio tutti i colleghi che hanno lavorato con lui. Ringrazio i colleghi dell'opposizione, che hanno manifestato disponibilità sul terreno di un confronto che, a mio modo di vedere, produce oggi un risultato soddisfacente, che ci consente di operare con efficacia nella sede che ci appartiene, quella dell'istituzione parlamentare, e che certamente potrà offrire un contributo importante nella lotta alla criminalità organizzata.

Il resto non spetta più a noi in quanto noi abbiamo fatto la nostra parte. Ovviamente le istituzioni camminano con le gambe delle donne e degli uomini che operano in esse e pertanto la responsabilità passa ora alle forze politiche e alle scelte che compiranno. Credo che abbiamo svolto il nostro compito nel modo migliore e di questo ringrazio tutti i colleghi.

Mi auguro che ciò sia di buon auspicio. Ovviamente non posso sperare che non vi siano più scontri – abbiamo giustamente anche i nostri diverbi: ieri se n'è verificato uno non banale – ma sottolineo che non sempre lo scontro è necessario. Spero che riusciamo sempre – come generalmente facciamo, per la verità, in questa Commissione – a scontrarci quando è il caso di scontrarci, ma a trovare l'accordo quando è possibile e opportuno farlo.

VIZZINI (FI). Signor Presidente, interverrò brevemente, intendendo anticipare nell'intervento anche la dichiarazione di voto, allo scopo di facilitare la conclusione dei lavori.

Esprimo anch'io soddisfazione per il fatto che si arriva a conclusione di un percorso che non è stato brevissimo. Voglio sottolineare che in questa Commissione, al di là delle sfumature, non vi è mai stata una divisione sulla sostanza delle questioni di cui abbiamo dovuto dibattere. Una diversità di vedute è emersa tra i due rami del Parlamento, non certo al nostro interno. Mi piace osservare, in una stagione nella quale il bicameralismo perfetto viene considerato un male del nostro Paese dal punto di vista legislativo, che questo è uno dei casi in cui la riflessione approfondita e il confronto di opinioni tra i due rami del Parlamento hanno portato ad un testo finale che ci consente di dar vita ad una Commissione di inchiesta rispetto alla quale tutti abbiamo espresso un parere positivo, soprattutto in seguito agli aggiustamenti e alle correzioni apportate lungo il percorso.

Senza rivendicare primati di sorta, il mio Gruppo ha garantito un forte contributo alla celerità dei lavori; l'ho detto nella precedente seduta e lo ripeto oggi. Abbiamo offerto questo contributo affinché emergesse la diffusa volontà della nostra Commissione di evitare che l'istituzione della Commissione antimafia subisse ulteriori battute d'arresto. La criminalità organizzata dà segnali e vive di segnali. Il segnale del ritardo sarebbe stato di per sé devastante perché soggetto ad interpretazione da parte di certe persone che lo avrebbero comunicato all'interno dell'organizzazione per alimentare nuove forme di criminalità, come se non bastassero quelle che già falciavano il nostro territorio. Per queste ragioni abbiamo consentito volentieri ad esaminare il provvedimento in sede deliberante e, pur ribadendo la validità dei principi affermati nell'emendamento 4.1, presentato dai senatori Palma e Saporito, abbiamo contribuito ad una soluzione che consentisse a tutti di votare e all'altro ramo del Parlamento di chiudere questa vicenda nel più breve tempo possibile. L'atteggiamento assunto voleva essere una dimostrazione non tanto di buona volontà quanto di consapevolezza di questioni che riguardano il Paese e non solo le Regioni più falciate. Il Parlamento doveva dare un segnale rapido e irreversibile. Dobbiamo chiarire che non ci fermeremo fino a quando anche l'ultimo camorrista, mafioso, componente della 'Ndrangheta o della Sacra corona unita sarà consegnato alla giustizia; che lo Stato non tratterà mai con nessuno; che costoro hanno due vie da scegliere: la collaborazione con la giustizia o le patrie galere nelle forme di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Ci impegneremo fino a quando l'ultima di queste persone, che rappresentano un cancro della nostra società, sarà a piede libero nel nostro Paese. Di questo s'occuperà l'istituenda Commissione che dovrà fronteggiare una serie di situazioni complesse. Il nostro impegno circa questi temi termina rispetto alla Commissione d'inchiesta, ma continua nella 1^a Commissione che di questi problemi ha sempre titolo ad occuparsi.

Per questi motivi il Gruppo di Forza Italia preannuncia il suo voto favorevole a questo provvedimento.

MAFFIOLI (*UDC*). Signor Presidente, desidero esprimere viva soddisfazione perché finalmente si giunge all'approvazione di un provvedimento molto importante, che credo sia atteso da tutti.

Ringrazio anche il relatore, senatore Calvi, che con la sua calma, la sua saggezza e la sua opera di mediazione, ci ha permesso di arrivare rapidamente alla conclusione di questo *iter*. Mi pare altresì doveroso rilevare l'ottimo lavoro compiuto dalla Commissione.

Condivido il concetto espresso dal senatore Vizzini in merito al bicameralismo perfetto che forse non è proprio il male che tutti descrivono; semmai, a mio parere, bisognerebbe rivedere i Regolamenti che sono probabilmente la causa delle perdite di tempo che qualcuno fa notare.

Preannuncio, a nome del Gruppo dell'*UDC*, il mio voto favorevole con l'augurio che la Commissione d'inchiesta possa davvero svolgere quel compito così delicato che è auspicato da tutti i cittadini.

SAPORITO (AN). Signor Presidente, anch'io rivolgo un ringraziamento al relatore per la sapienza e la capacità di mediazione che ha mostrato non soltanto all'interno della Commissione, ma soprattutto con l'altro ramo del Parlamento.

Aggiungo, sulla base dell'esperienza delle precedenti legislature, che questo Parlamento si è rivelato tra i più solerti, se non il più veloce, per la costituzione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia: vi ha provveduto a distanza di circa cinque mesi dall'inizio dei lavori parlamentari, mentre nelle altre legislature ciò avveniva dopo un anno o poco meno. Le difficoltà non erano minori, ma forse era maggiore la volontà di fornire una risposta celere alle esigenze dei cittadini e alla magistratura, cui la Commissione si affianca sempre con grande attenzione e grande prudenza. Una simile tempestività mira anche a garantire in tempi brevi un sostegno ai tanti amministratori delle imprese dell'Italia centro-meridionale che spesso si sentono isolati nella dura battaglia che conducono contro la criminalità organizzata: penso anche ai sindaci, ai consiglieri comunali e provinciali, ai presidenti di Regioni e Province, che subiscono sul territorio questo male che ancora non si riesce a debellare. Si tratta pertanto di una risposta di questo Parlamento, della maggioranza e dell'opposizione, ad un'esigenza reale del nostro Paese.

Secondo la mia esperienza, che mi deriva dall'esser stato membro della Commissione antimafia negli anni passati, anche la magistratura si sente in qualche modo incoraggiata dall'attenzione del Parlamento. Le Commissioni parlamentari sul fenomeno della mafia che si sono succedute non hanno mai trovato ostacolo nella magistratura e si sono sempre poste al suo fianco dedicandole un'attenzione che è apprezzata moltissimo dalla popolazione.

Intendo anche sottolineare l'immediata convergenza in questo ramo del Parlamento sul tema della criminalità mafiosa: in Aula abbiamo votato tutti a favore dell'istituzione della Commissione d'inchiesta. Non ricordo che ci fossero delle opposizioni, se c'erano non erano palesi perché abbiamo registrato una completa convergenza su questo disegno di legge.

La Commissione rivestirà un ruolo importante (e i suoi membri devono esserne consapevoli) perché con il suo operato risponderà ad un desiderio della popolazione italiana: la sicurezza contro la malavita.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, intervengo per confermare il parere positivo già espresso dal vice ministro Minniti sull'emendamento accolto in sede referente e quindi sul testo che arriva in sede deliberante all'esame della Commissione. Intendo inoltre ringraziare il relatore e i membri della Commissione per avere raggiunto una soluzione legislativa condivisa su una questione che, come ha ricordato il relatore, aveva fatto registrare una divergenza tra la Camera e il Senato, ora positivamente superata. Questo consentirà alla Commissione antimafia di insediarsi dopo il voto della Camera e di iniziare ad operare in un settore nel quale c'è bisogno di una

presenza istituzionale forte per poter mettere a punto un'efficace contrasto alle attività mafiose e criminali.

Con l'auspicio di una rapida approvazione del provvedimento presso la Camera dei deputati, esprimo l'apprezzamento per l'operato della Commissione e per le scelte che hanno determinato questa convergenza nuova sul testo finale.

PRESIDENTE. Consentitemi di esprimere un ringraziamento non formale al relatore e a tutti i colleghi della Commissione.

È la prima volta che presiedo una riunione di questa Commissione in sede deliberante e, per un caso della vita, l'atto legislativo oggi sottoposto a votazione riguarda una questione che mi sta particolarmente a cuore, dal momento che provengo dalla Sicilia, la stessa del collega Vizzini. Sono presenti oggi molti colleghi provenienti dalla Campania, dalla Calabria e dalla Puglia, ma sono presenti anche colleghi che, pur provenendo da altre Regioni, vivono in un contesto in cui il fenomeno della criminalità organizzata è certamente forte, se non altrettanto rilevante. Il fatto che oggi la Commissione che presiedo si accinga ad esaminare e, auspicabilmente, ad approvare l'istituzione della Commissione antimafia, tra l'altro dopo un lavoro svolto con grande serietà e con grande approfondimento, riveste per me un particolare valore.

Il merito va innanzi tutto al relatore e a tutti i colleghi che sono intervenuti. Lo sforzo è stato unanime per cercare di lavorare al meglio. Ritengo che, nella fattispecie, l'esame del testo da parte del Senato, in seguito all'approvazione della Camera, sia stato particolarmente approfondito e ampio. Ciò effettivamente testimonia l'utilità e il vantaggio, insieme agli svantaggi che spesso vengono sottolineati, della composizione bicamerale del Parlamento e del doppio esame di un provvedimento.

Non ho altro da aggiungere, ma desidero richiamare la considerazione svolta con efficacia da alcuni colleghi. Nelle terre in cui il fenomeno mafioso è particolarmente intenso, l'istituzione di tale Commissione d'inchiesta rappresenta un segnale di straordinaria importanza, superiore a qualunque altro valore. Il fatto che questo testo sia stato approvato già in prima lettura alla Camera e al Senato praticamente all'unanimità e che abbiamo registrato fin qui un amplissimo consenso riveste per me un particolare valore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo definito dalla Commissione nell'esame in sede referente.

È approvato.

Gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Metto ai voti l'articolo 4, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Metto ai voti l'articolo 6, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

VILLONE (*Ulivo*). Signor Presidente, desidero dichiarare formalmente agli atti – poiché non l'ho preannunciato nel mio intervento in discussione generale – il voto favorevole del mio Gruppo, con le motivazioni già esposte e gli argomenti già svolti.

VIZZINI (*FI*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia e ribadisco anche l'apprezzamento e il ringraziamento al relatore e a tutti i colleghi per il lavoro svolto.

MAFFIOLI (*UDC*). Come già preannunciato nel corso della discussione generale, il Gruppo UDC voterà a favore del disegno di legge.

SAPORITO (*AN*). Ribadisco il voto favorevole della mia parte politica.

MALABARBA (*RC-SE*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea. Desidero sinteticamente esprimere il nostro apprezzamento per il lavoro molto prezioso del paziente-impaziente senatore relatore.

Ritengo vi sia stato un contributo molto positivo da parte di tutti i colleghi della Commissione, che ci ha consentito di superare una difficoltà rilevante rispetto al testo pervenuto dalla Camera. Esprimo, dunque, un sentito ringraziamento per il lavoro svolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo già definito in sede referente, con l'intesa che la Presidenza si

intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

(All'unanimità).

Esprimo viva soddisfazione per l'approvazione all'unanimità del disegno di legge n. 762-B.

I lavori terminano alle ore 15,05.

ALLEGATO

(762-B) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; Lumia; Forgione, Migliore, De Cristofaro, Duranti, Iacomino e Falomi; Napoli Angela; Lucchese, Adolfo, Alfano, Ciro, Barbieri, Bosi, Capitanio Santolini, Casini, Cesa, Ciocchetti, Compagnon, Conti Riccardo, D'Agrò, D'Alia, De Laurentiis, Delfino, Dionisi, Drago, Forlani, Formisano, Galati, Galletti, Giovanardi, Greco, Marcazzan, Martinello, Mazzoni, Mele, Mereu, Oppi, Peretti, Romano, Ronconi, Ruvolo, Tabacci, Tassone, Tucci, Vietti, Volontè e Zinzi; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale nonché sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e similare;

b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;

c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali;

f) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;

g) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o simile, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

h) verificare l'impatto negativo delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà della iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;

i) verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci;

l) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio;

m) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

n) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 2.

(Composizione e presidenza della Commissione)

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti la Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2006 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a se-

guito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

